

Alla ricerca della corretta nozione di uccellazione

Cass. Sez. III Pen. 26 febbraio 2016 n. 7861 - Amoresano, pres.; Di Nicola est.; Figiani, P.M. (parz. diff.) - Vassalini, ric. (Conferma App. Trento 30 aprile 2014)

Unica concettualizzazione che appare coerente con il sistema normativo della legge n. 157 del 1992 è quella che, nell'ambito della generale nozione di cattura della selvaggina, distingue tra la caccia in senso stretto e la uccellazione in rapporto al mezzo usato per la cattura: che è l'arma da sparo per la caccia, e qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo per l'uccellazione. Ne deriva che l'uccellazione vietata dall'art. 3 e punita dall'art. 30, legge n. 157 del 1992 comprende qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.).

(Omissis)

FATTO

1. V.P. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Trento ha riformato quella emessa dal locale Tribunale, Sezione distaccata di Cles, riducendo a mesi uno e giorni dieci di arresto la pena inflitta al ricorrente, ritenuta l'ipotesi tentata, con riferimento al reato previsto dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 3 e art. 30, comma 1, lett. e), perché esercitava l'uccellazione con il prelievo di nidiacci che avrebbe depositato all'interno di contenitori di compensato preventivamente predisposti nella propria autovettura ove inoltre veniva rinvenuto materiale per l'illegale inanellamento degli uccelli prelevati dai nidi. Fatti commessi in (omissis).

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente, tramite il difensore, solleva i tre seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati [art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)].

Assume che la Corte d'appello non ha rispettato i principi di completezza, di correttezza e logicità della motivazione e che le conclusioni cui è pervenuta sarebbero il precipitato di criteri di inferenza fondati su sillogismi censurabili secondo la logica comune.

Il fatto che il ricorrente fosse fuoriuscito da un frutteto con la maglia macchiata da una deiezione avicola o dalle foglie non può certo essere ritenuto univocamente riconducibile al tipo di «attività» che il medesimo avrebbe svolto all'interno del frutteto, risolvendosi tale affermazione in un postulato apodittico nel quale la premessa maggiore dell'inferenza logico-giuridica sarebbe meramente congetturale in quanto non fondata su massime di esperienza generalizzate, posto che non è affatto vero o probabile come massima di esperienza quella che vorrebbe che chi entra in un meleto e ne fuoriesce sporco di foglie e «fatta» avicole sia dedito all'uccellazione, tanto più se addosso non abbia nulla che lo ricollegli a tale pratica venatoria.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale [art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)], in relazione all'art. 56 c.p.p.]

Sostiene che la Corte d'appello sarebbe incorsa in un evidente errore di diritto avendo ritenuto, al cospetto di un reato contravvenzionale, l'ipotesi del tentativo, non configurabile nelle contravvenzioni, con la conseguenza che il giudice distrettuale, preso atto delle emergenze istruttorie e condividendo di fatto la tesi difensiva sull'anticipazione della soglia di punibilità operata dal primo giudice, anziché trarne le doverose conseguenze, ha cercato di superare l'impasse inquadrando la fattispecie nella forma affievolita poi ritenuta in sentenza, come se si trattasse di una ipotesi delittuosa. Ne discende che anche sotto tale profilo la pronuncia di merito deve essere, ad avviso del ricorrente, cassata senza rinvio perché il fatto non sussiste, per difetto manifesto di un elemento della fattispecie, ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della sola pena pecuniaria in luogo di quella detentiva [art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)]. Si afferma che la motivazione - con la quale la Corte del merito ha respinto la richiesta difensiva di rimodulare il trattamento sanzionatorio con riferimento all'applicazione della sola pena pecuniaria, in luogo di quella detentiva - è del tutto apodittica giacché di fatto è stata subordinata solo alla confessione del reo, essendo l'altro elemento (ossia quello dell'apprezzabile organizzazione) una mera congettura.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.

2. Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, in quanto connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi non sono fondati.

2.1. Con adeguata motivazione, priva di vizi logici, la Corte distrettuale ha accertato, in conformità del resto all'approdo fattuale cui era giunto il primo giudice, che il comandante del distretto forestale di Cles, nel transitare nella strada provinciale nei pressi di (*omissis*), notò un autoveicolo uscire repentinamente da un frutteto ed immettersi sulla strada; seguendo il veicolo, l'ufficiale di polizia giudiziaria notò che, a bordo, vi erano due persone che, dopo poco, avevano imboccato una strada laterale verso un altro frutteto, dove il comandante della forestale aveva inviato personale della stazione di Rumo.

I forestali trovarono sulla strada interpodereale, all'interno del frutteto, un'autovettura corrispondente a quella loro indicata, ferma e senza persone a bordo e, dopo un po' di tempo, essendosi appostati, videro sopraggiungere l'imputato, con la maglietta sporca di escrementi di uccelli, che si era chiuso nel veicolo. Quando ne era uscito, dopo un po' di tempo, aveva aperto il portabagagli al cui interno era stato rinvenuto materiale tipico dell'attività di uccellazione (un contenitore in legno diviso in cinque scomparti atto a contenere adeguatamente i nidi, mangime, strumenti necessari ad imboccare i piccoli uccelli, anelli regolamentari da apporre alle zampe dei nidiacei), materiale che fu sottoposto a sequestro. Alcuni giorni dopo, nel corso di una più accurata ispezione dei luoghi, i forestali rinvennero una borsa con all'interno nidi e cadaveri di volatili neonati. Nel corso dell'esame testimoniale, i forestali, oltre a confermare le predette circostanze, riferirono che l'imputato presentava la maglietta sporca di escrementi di uccelli, che si era introdotto nella sua autovettura, che stava per allontanarsi, che la borsa con all'interno nidi e cadaveri di volatili neonati era stata rinvenuta all'esito di un successivo e più meticoloso sopralluogo in quanto la zona presentava un avvallamento sufficientemente grande da rendere difficoltoso il ritrovamento di qualsiasi cosa fosse stata ivi casualmente lasciata per la «vegetazione sviluppata».

Ciò posto, la Corte territoriale ha osservato come il comandante della forestale avesse notato inizialmente l'imputato insieme ad un'altra persona, rimasta ignota, mentre era diretto inequivocabilmente all'interno del frutteto; che, alla luce del successivo comportamento dell'imputato e del ritrovamento dell'attrezzatura sequestrata all'interno della Jeep, l'ipotesi accusatoria trovava solido fondamento; che la presenza sui luoghi non poteva trovare spiegazione nella giustificazione addotta, ossia che l'imputato si trovasse in zona per seguire il giro d'Italia, posto che il percorso della tappa interessava altre strade e, in ogni caso, la sede stradale non era visibile all'interno del frutteto; che la pattuglia inviata sul posto colse l'imputato mentre proveniva chiaramente dalla zona coltivata a meleto con la maglietta sporca di escrementi di uccelli, bagnata e con pezzi di foglie, segni evidenti del tipo di «attività» che aveva svolto all'interno del frutteto stesso; che esisteva un fiorente mercato di nidi e di nidiacei di frodo, usati nella caccia in quanto il richiamo dei nidiacei, dei turdidi allo stato naturale era molto più efficace rispetto a quelli di allevamento, venendo di conseguenza venduti a prezzi elevati; che vi era dunque un preciso interesse alla cattura degli uccellini in relazione sia alla maggiore efficacia del loro richiamo nell'esercizio della caccia e sia allo stesso intrinseco valore economico dei singoli esemplari; che la presenza dell'attrezzatura rinvenuta sulla Jeep e sottoposta a sequestro costituiva un indubbio riscontro dell'ipotesi accusatoria:

il ricorrente, allevatore iscritto al registro nazionale della federazione ornitologi italiani, aveva dedotto di averla avuta con sé in quanto i piccoli dovevano essere continuamente nutriti ed ha introdotto due testi al riguardo i quali hanno confermato che spesso l'imputato portava con sé i «neonati» che doveva nutrire a cadenze temporali ravvicinate. La Corte del merito ha ritenuto provata la circostanza dedotta ed ha quindi attribuito logica spiegazione della presenza della cassetta di legno a scomparti, delle siringhette, del contenitore per preparare le papette, del mangime, ma non dell'attrezzatura per inanellare i nidiacei che l'imputato non aveva alcuna ragione lecita di portare con sé. Né si trattava di qualche anello dimenticato sulla vettura, ma di una nutrita quantità di anelli di varie specie nonché degli arnesi necessari all'applicazione, così da rendere sicuro il trasporto e nascondere la provenienza, illecita, degli uccellini.

Se anche lo zainetto contenente i nidi e i cadaveri di uccellini non è stato attribuito, con la necessaria certezza, all'imputato, la Corte d'appello ha osservato che invece la predisposizione dei mezzi (l'attrezzatura ritrovata per il trasporto e l'inanellamento), l'introduzione nel frutteto, la ricerca dei piccoli volatili da apprendere con cui sicuramente l'imputato era entrato in contatto, come dimostrato dalle tracce sui suoi indumenti (le foglie e gli escrementi di uccelli), comprovano una condotta «*in progress*», un comportamento non portato a compimento con l'appropriazione della selvaggina a causa dell'intervento della forza pubblica. Da ciò la Corte distrettuale ha ritenuto l'imputato responsabile del reato contestato ancorché nella forma meno grave del reato di pericolo consistente nell'atteggiamento venatorio sicuramente posto in essere anche attraverso i contatti con i volatili (tanto da recare sul proprio abbigliamento tracce fresche dei relativi escrementi).

2.2. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello ha fatto buon governo delle regole che disciplinano il procedimento probatorio perché ha ritenuto accertato, sulla base di elementi certi e convergenti, il fatto da provare ossia che l'imputato avesse realizzato atti diretti alla illecita cattura di uccelli.

Alla ricostruzione probatoria del fatto operata in maniera pressoché convergente dai giudici del merito, il ricorrente muove un'obiezione strumentale perché limita la portata della costellazione indiziaria utilizzata per l'accertamento dei *facta probanda*, frantumandone gli elementi, isolandone uno solo di essi e quindi assumendo che l'essere fuoriusciti da un frutteto con la maglia macchiata da una deiezione avicola o dalle foglie non può essere ritenuto fatto univocamente riconducibile al tipo di «attività» incriminata.

Nondimeno, la Corte territoriale non ha utilizzato soltanto un tale (sia pur significativo) indizio, soprattutto se coniugato con la situazione monitorata dapprima dal comandante della forestale e successivamente dalle guardie che hanno espletato l'accertamento in loco, ma lo ha ritenuto convergente con l'altro indizio costituito dalla presenza dell'attrezzatura rinvenuta

sulla Jeep e sottoposta a sequestro, sia pure limitatamente a quella necessaria per inanellare i nidiacei, attrezzatura che l'imputato non aveva alcuna ragione lecita di portare con sé, non trattandosi di qualche anello dimenticato nel veicolo, ma di una nutrita quantità di anelli di varie specie nonché degli arnesi necessari all'applicazione, così da rendere sicuro il trasporto e nascondere la provenienza, illecita, degli uccellini, ed il tutto in presenza di un valido movente a sostegno del comportamento censurato (esistenza di un fiorente mercato di nidi e di nidiacei di frodo, usati nella caccia in quanto il richiamo dei nidiacei, dei turdidi allo stato naturale era molto più efficace rispetto a quelli di allevamento, venendo di conseguenza venduti a prezzi elevati).

Peraltro, il sequestro dello zainetto contenente i nidi e i cadaveri di uccellini, se non anche attribuito all'imputato, conferma che il luogo era utilizzato per l'uccellazione ed allora non è manifestamente illogico il rilievo dei giudici del merito che hanno censurato l'atteggiamento venatorio dell'imputato in quanto sicuramente posto in essere anche attraverso i contatti con i volatili (tanto da recare sul proprio abbigliamento tracce fresche dei relativi escrementi).

2.3. Piuttosto si può convenire con il ricorrente circa l'errata qualificazione giuridica che, per certi aspetti, la Corte d'appello ha attribuito al fatto così come ricostruito nella sentenza impugnata.

In effetti, nel solo dispositivo, la Corte del merito ha fatto riferimento all'ipotesi tentata, che è del tutto non configurabile in relazione ad un reato, come nella specie, contravvenzionale.

Tuttavia va anche precisato che nella motivazione la Corte d'appello non ha affatto ritenuto il tentativo della contravvenzione, essendosi limitata ad affermare che la condotta aveva realizzato il reato contestato e non avendo affatto operato una diminuzione della pena in relazione a quella prevista per il reato tentato.

Ad ogni modo, è pacifico che, all'errore di diritto, può porre riparo il giudice di legittimità in applicazione della disposizione dell'art. 619 c.p.p., che trova la sua *ratio* nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice *a quo*, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (Sez. Un. n. 9973 del 24 giugno 1998, Kremi, rv. 211.072).

2.4. L'uccellazione è vietata dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 3 unitamente alla cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché al prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Chi esercita una di tali attività è punito, a norma dell'art. 30, comma 1, lett. e), stessa legge, con la pena fino a un anno di arresto o, in alternativa, con l'ammenda.

La legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellazione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellazione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili (Sez. III n. 4918 del 10 aprile 1996, Giusti, rv. 205.462).

A tali conclusioni, che il Collegio condivide, il precedente arresto giurisprudenziale è pervenuto sulla base dell'analisi del sistema normativo desumibile dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157 secondo il quale, nell'ambito di un generico concetto di caccia o attività venatoria, comprendente ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati, la legge distingue un'attività venatoria o caccia in senso stretto, comprendente «ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego» di armi (legge n. 157 del 1992, art. 12, comma 2), e l'attività di uccellazione.

Perciò, la distinzione tra caccia in senso stretto e uccellazione non attiene soltanto all'oggetto (che nella prima è ogni tipo di fauna selvatica, ad eccezione di talpe, ratti, topi e arvicole di cui alla legge n. 157 del 1992, art. 2, comma 2, e nella seconda è solo ogni genere di uccelli), ma anche ai mezzi adoperati: nella caccia si adoperano le armi da sparo, nella uccellazione si adopera qualsiasi altro mezzo.

Nessun altro criterio di distinzione si ricava dall'art. 8 della direttiva 79/409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, nonché dal corrispondente art. 8 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, di cui la legge n. 157 del 1992 è attuazione (art. 1, comma 4), secondo cui «per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli (...) gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva». E' infatti evidente che, per la maggior offensività rispetto al bene protetto, sono vietate l'uccisione e la cattura di massa o non selettive; ma nulla induce a ritenere che il legislatore comunitario e quello nazionale abbiano inteso qualificare come uccellazione solo la cattura di massa o non selettiva. Il carattere massivo o non selettivo può essere sia della caccia in senso stretto sia della uccellazione, come è confermato anche dalla formulazione letterale della norma.

Neppure può ricavarsi un indiretto criterio di distinzione dalla formulazione del divieto di «usare (...) vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti» di cui alla lett. n) della art. 21, legge n. 157 del 1992, e dalla separata formulazione del divieto di «vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione».

E' infatti evidente che usare per la cattura qualsiasi rete (come qualsiasi pania ecc.) costituisce uccellazione vietata; mentre rendere o detenere reti è vietato solo se queste sono predisposte oggettivamente per l'uccellazione.

Infine non si ravvisano fondamenti testuali per sostenere che l'uccellazione si distingue dalla cattura perché la prima è seguita dalla soppressione del volatile e la seconda no, essendo finalizzata a scopi amatoriali o scientifici o simili, anche se una siffatta distinzione è stata sostenuta in passato da qualche corrente dottrinale.

In conclusione, l'unica concettualizzazione che appare coerente con il sistema normativo della legge n. 157 del 1992 è quella che, nell'ambito della generale nozione di cattura della selvaggina, distingue tra la caccia in senso stretto e la uccellazione in rapporto al mezzo usato per la cattura: che è l'arma da sparo per la caccia, e qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo per l'uccellazione.

Ne deriva che l'uccellazione vietata dalla legge n. 157 del 1992, art. 3 e punita dall'art. 30, dalla lett. e) comprende qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie ecc.).

Né questa interpretazione è smentita dalla circostanza che lo stesso legislatore ha previsto sanzioni differenziate per chi esercita l'uccellazione [art. 30, lett. e)] e per chi abbatte, cattura o detiene esemplari protetti della fauna alpina [art. 30, lett. g)] o per chi abbatte, cattura o detiene uccelli di specie non cacciabile [art. 30, lett. b)]. Evidentemente il legislatore ha inteso differenziare e aggravare la sanzione per l'uccellazione (arresto o ammenda, invece che sola ammenda) nella considerazione che questo sistema di cattura ha in genere una indeterminata potenzialità offensiva e comunque comporta maggior sofferenza biologica per i volatili.

Essendo pertanto il reato di uccellazione integrato da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo, ne consegue che la fattispecie incriminatrice è configurata come reato di pericolo a consumazione anticipata, cosicché gli atti idonei ad integrare il tentativo punibile sono già di per sé sufficienti per la consumazione del reato, con ciò restando fermo che il tentativo resta non configurabile tanto nelle contravvenzioni (riferendosi l'art. 56 c.p. solo ai delitti), tanto nei delitti colposi (mancando in essi l'intenzione di realizzare l'evento previsto dalla norma incriminatrice, senza la quale il tentativo non può esistere), tanto nei reati di attentato ed in quelli a consumazione anticipata (nei quali, consistendo la condotta tipica nel compiere atti diretti all'offesa del bene giuridico o nell'usare mezzi diretti al medesimo scopo, ciò che costituisce il *minimum* per l'esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione del reato).

Si tratta di un approdo, a ben vedere, già presente nella giurisprudenza di legittimità quando è stato affermato che il reato previsto dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. e), (esercizio di uccellazione) non richiede la effettiva cattura di animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione delle reti o di analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere consumato il reato (Sez. III n. 19554 del 17 marzo 2004, Zanchi, rv. 228.886) e che la distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellazione è costituita dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l'uccellazione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari (Sez. III n. 17272 del 21 marzo 2007, Del Pesce, rv. 236.497).

Con la norma incriminatrice in esame, il legislatore si propone quindi di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna e ciò, indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali, con la conseguenza che il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia concretamente ancora verificata (Sez. III n. 3090 del 12 gennaio 1996, Marconi, rv. 205.043), con anticipazione pertanto della soglia di punibilità e con costruzione della fattispecie come reato di pericolo, poiché non si richiede l'effettiva cattura o l'abbattimento degli animali ma è sufficiente l'esposizione a pericolo del bene giuridico protetto, che non è il singolo animale, ma la fauna, pericolo quindi che, nel caso dell'uccellazione, si realizza tramite la predisposizione dei mezzi idonei al perseguimento di tale illecita finalità e non con l'effettivo danno arrecato alla fauna.

Perciò, se anche la Corte d'appello, come opina il ricorrente, avesse erroneamente ritenuto la configurabilità del tentativo, l'affermazione di responsabilità va affermata, senza alcuna modificazione del fatto accertato, con riferimento al reato consumato, che va in tal senso qualificato in iure, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., senza alcuna modificazione della pena (peraltro neppure calcolata con riferimento all'ipotesi del tentativo), stante il divieto della *reformatio in peius*.

Il terzo motivo è inammissibile.

La Corte del merito, con indagine di fatto non censurabile in sede di controllo di legittimità, ha determinato la pena, peraltro diminuendola e parametrandola in misura ampiamente al di sotto della media edittale, mediante opzione della pena detentiva anziché di quella pecuniaria, facendo leva sull'intensità del dolo che ha animato l'imputato e sull'apprezzabile organizzazione dei mezzi a sostegno della condotta illecita accertata, elementi sufficienti per dare giusto conto del criterio di scelta, al cospetto peraltro di una generica doglianza sollevata con i motivi di appello e risultando superato ogni inutile riferimento alla mancata respicenza dell'imputato.

Infatti, il giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo, nella specie adempiuto, di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. IV n. 4361 del 21 ottobre 2014, dep. 2015, Ottino, rv. 263.201).

Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

(*Omissis*)

Alla ricerca della corretta nozione di uccellazione

1. La sentenza si segnala, precipuamente, per il fatto che la disamina della fattispecie e le correlate considerazioni giuridiche approdano ad un verdetto che, in termini categorici, introduce una nozione riduttiva e innovativa del concetto di caccia, dilatando, nel contempo, quello di uccellazione. Affermano, infatti, i giudici della Suprema Corte che *«l'unica concettualizzazione che appare coerente con il sistema normativo della legge n. 157 del 1992 è quella che, nell'ambito della generale nozione di cattura della selvaggina, distingue tra la caccia in senso stretto e la uccellazione in rapporto al mezzo usato per la cattura: che è l'arma da sparo per la caccia, e qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo per l'uccellazione»*.

Ne deriva che l'uccellazione vietata dalla legge n. 157 del 1992, art. 3 e punita dall'art. 30, dalla lett. e), comprende qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie ecc.)».

A fronte di siffatta enunciazione, prima di accedere ad una valutazione giuridica della pronuncia, non è inutile fare chiarezza sui presupposti da cui, per prassi e per definizione, trae linfa la distinzione fra due nozioni. Segnatamente:

- la *caccia* è, per radicata accezione, l'attività di cattura o di abbattimento di *animali selvatici*, destinata, originariamente, all'approvvigionamento di cibo, pelli od altre risorse e, successivamente, ad altri scopi: ricreativo, commerciale, nonché di contenimento e gestione di alcune specie;

- l'*uccellazione* si riferisce ad un'attività di *cattura* della selvaggina volatile (*aucupio*), finalizzata ad una apprensione indiscriminata e di massa, perfezionatasi, nel corso dei tempi, con l'impiego di dispositivi fissi e di sistemi sofisticati (*roccolo* - bresciana - paretaio - prodina - pania - palmone - archetto - piagna) fino a qualche decennio fa, in gran parte, consentiti dalla legge.

Come si vede, l'uccellazione (corrispondente all'accezione lessicale che la collega ai volatili) non è mai stata separata da una rigida linea di demarcazione rispetto alla caccia. Ed infatti, sotto il profilo normativo, un rapido *excursus* legislativo dimostra che la legge n. 117/1931 (nota come legge Acerbo) riguardava congiuntamente e indistintamente «caccia ed uccellazione», limitandosi a regolare specificamente le modalità di uccellazione mediante reti (artt. 14-17). Analogamente l'art. 14 del r.d. n. 116/1939 non consentiva l'uccellazione vagante con il vischio e, parimenti, l'art. 30 vietava, senza distinzioni, la caccia e l'uccellazione vagante in terreni coltivati. A sua volta la legge n. 799/1967 non introduceva sostanziali differenze fra le due attività, limitandosi a subordinare l'esercizio della caccia e dell'uccellazione al rilascio di due specifiche licenze. Bisognava attendere la legge n. 968/1977 perché venisse introdotto (all'art. 3) uno specifico divieto di uccellazione, corredato da una tassativa proibizione dei mezzi: *«è altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge»*.

2. Prescindendo da ascendenze lessicali e normative, la sentenza della S.C. in commento introduce una drastica cesura interpretativa, enunciando una definizione che stravolge entrambe le nozioni: innanzitutto, trascura, o, quantomeno, omette di considerare, che, per espressa previsione normativa (art. 13, n. 2 della legge n. 157/92), costituiscono mezzi leciti, diversi dalle armi da sparo, sia l'arco che il falco, ed esprime, quindi, per implicita esclusione, il principio secondo cui l'impiego di tali mezzi sarebbe estraneo alla caccia in senso stretto (quale si è appena delineata), rientrando (per esclusione, appunto) nell'ambito dell'uccellazione.

In realtà, come si desume dalle premesse (e come incidentalmente emerge, pur approdando a conclusioni fuorvianti, dal tenore della stessa sentenza in esame), la soglia di distinzione tra le diverse modalità di cattura va cercata non tanto - o non soltanto - in uno spazio concettuale negativo (nel senso che ciò che non è catturato, o si è tentato di catturare, con l'uso del fucile non è caccia, bensì uccellazione), ma dalle caratteristiche e dalle finalità dei mezzi utilizzati, così come dalle modalità praticate: l'uso di reti, panie ed altri mezzi analoghi e i luoghi adatti alle catture esplicitano, infatti, un'attività finalizzata alla cattura indiscriminata (sia per quantità che per specie) dei volatili e richiede, quindi, la predisposizione e l'impiego (stabile od occasionale) di strumenti idonei a perseguire, essenzialmente, tale scopo. Trattasi, comunque,

di un'attività indifferenziata, perché non distingue le specie cacciabili da quelle non cacciabili, proprio in quanto le reti, e le altre attrezzature di cattura, sono (per così dire) «cieche».

Avalla questo convincimento la considerazione che la stessa legge n. 157/92, dopo aver sancito all'art. 3 il divieto di «ogni forma uccellazione», elenca, al successivo art. 21, una serie di ulteriori divieti (non riconducibili propriamente alle fattispecie cui fa riferimento l'art. 3), tra i quali individua:

- alla lett. o), «*prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati da mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica*»;
- alla lett. u) «*usare esche o bocconi avvelenati, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili (...) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda*»;
- alla lett. v) «*vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione*»;
- alla lett. z) «*produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica*».

Non si tratta di una pleonastica duplicazione di fattispecie sanzionabili: il legislatore si è, infatti, premurato di tenere distinte le attività finalizzate, in modo strumentale ed organizzato alla cattura sistematica degli animali selvatici, da quelle prive di tale connotazione e, quindi, idonee a perfezionare illeciti amministrativi o reati considerati di minore valenza offensiva: in tale ottica, la fattispecie contemplata dalla sentenza in esame (prelievo di uccelli dal nido), si rivela, pertanto, atta a configurare un'ipotesi di cattura con mezzi non consentiti, piuttosto che di uccellazione, sicché la sanzione ad essa applicabile deve, più correttamente, essere individuata nell'art. 30, lett. b), che, diversamente dall'uccellazione, prevede la sola pena pecuniaria.

La diversa severità punitiva trae, in definitiva, origine (anche logica) dalla maggiore capacità offensiva di un'attività strumentalmente finalizzata ad un'impossessamento, plurimo ed indiscriminato, di beni tutelati dalla legge (con pericolo di depauperamento della fauna selvatica), rispetto a condotte caratterizzate da una diversa e minima lesione del bene protetto. Valgano alcuni esempi di condotte quali l'impossessamento di un uccello caduto dal nido, il suo abbattimento mediante l'uso di una fionda, la cattura di un selvatico azzannato dal cane, quella di un volatile penetrato fra le mura domestiche, ecc.: condotte che certamente non rappresentano attività idonee a perfezionare una volontà in sé plurioffensiva, quanto, piuttosto, la manifestazione di illeciti isolati e/o occasionali, certamente meno pericolosi (sotto il profilo del depauperamento) di altre infrazioni in cui – seguendo l'ottica della sentenza in esame – l'impiego di un'arma da sparo (si pensi alla spingarda o ad armi munite di silenziatore o all'uso simultaneo di più armi impostate con scatto e collocate in serie) varrebbe a ricondurle entro l'ambito concettuale della caccia e della conseguente applicazione di una sanzione meno severa di quella prevista per l'uccellazione.

3. Per completezza di analisi pare, altresì, opportuno richiamare la giurisprudenza in tema di catture di uccelli da richiamo con reti: il giudice amministrativo, pur con qualche iniziale esitazione, ha ammesso l'uso delle reti (mezzi di cattura di per sé indiscriminati), quando per le loro caratteristiche tecniche, consentano all'operatore, che prontamente le rimetta in libertà, il salvataggio di specie protette impigliate nelle stesse. In questo senso si è espresso T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 29 agosto 2014, n. 1119 ord.¹, secondo cui «la Regione ha ampliato i controlli volti a garantire il corretto e legittimo utilizzo degli impianti, anche al fine di scongiurare il verificarsi di conseguenze pregiudizievoli per i volatili (soprattutto di specie diverse da quelle oggetto di cattura)»: qui si coglie il concetto – avallato anche dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica - I.N.F.S. con circolare n. 4598/T-A62 del 13 agosto 1992 e ripresa dal Ministero per le politiche agricole e forestali n. 31502 del 22 novembre 1996 – secondo cui le reti possono essere impiegate nella cattura di volatili purché idonee a garantirne la c.d. *selettività*. Si tratta delle reti *mist-nets* per la cattura degli uccelli da richiamo le cui caratteristiche, per le dimensioni delle maglie, garantiscono la liberazione delle specie non catturabili, senza pregiudizio per la loro sopravvivenza. Lo stesso T.A.R. Milano si è pronunciato a favore di tali reti con la sentenza n. 1865/2013² approvandone l'uso e, così pure, il T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 19 luglio 2012 con sentenza n. 1393³ ed il T.A.R. Veneto,

¹ T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I 29 agosto 2014, n. 119 ord., in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

² T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 16 luglio 2013, n. 1865, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

³ In *Foro amm. T.A.R.*, 2012, 7-8, 2242.

Sez. I 6 novembre 2012 con sentenza n. 1344⁴. Ma già il Consiglio di Stato, Sez. VI 19 maggio 2003, con sentenza n. 2698⁵, si era conformemente espresso, affermando che «il provvedimento regionale impugnato e quelli che ne costituiscono attuazione, regolamentano l'esercizio di impianti di cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi. L'esercizio dell'attività in questione è stata regolata dalla Regione nel rispetto della legge statale e di quella regionale in materia di caccia e delle prescrizioni dell'I.N.F.S. Da tali prescrizioni si evince che le reti costituiscono strumento adeguatamente selettivo, per la cattura di uccelli da adibire a richiami vivi, senza pregiudicare quelli appartenenti a specie protette. Da un lato, infatti, le reti costituiscono uno strumento di cattura preferibile ad altri perchè ne garantiscono la selettività, in quanto si tratta di strumento che non comporta la morte dei volatili e consente la liberazione di quelli protetti. Dall'altro, nel caso specifico, nella scelta del tipo di rete e delle modalità di esercizio dell'impianto, sono state adottate una serie di prescrizioni, stabilite dall'INFS, idonee a realizzare la selettività del sistema di cattura». E tale indirizzo è stato, altresì, confermato da Consiglio di Stato, Sez. V con l'ordinanza 8 ottobre 2014, n. 4579⁶.

Abbiamo indugiato in questa problematica perché strettamente connessa con quella della uccellazione: se, infatti, la cattura dei volatili con qualsiasi mezzo, e dunque anche con le reti che non siano state previamente autorizzate, va considerata uccellazione a sensi dell'art. 3 e, pertanto, sanzionata dall'art. 30, lett. e), per le altre infrazioni dell'attività venatoria valgono le previsioni sanzionatorie disciplinate dall'art. 30 (ove si tratti di sanzioni penali) e dall'art. 31 (ove si tratti di sanzioni amministrative).

4. In conclusione riteniamo che la sentenza in commento non porti chiarezza, creando, semmai, confusione in una materia in cui sia il dettato normativo, che l'evoluzione giurisprudenziale, consentono di distinguere i comportamenti ove sia concretamente ravvisabile un'attività di cattura riconducibile all'uccellazione da quelli estranei alla stessa e, quindi, diversamente sanzionati.

Giuseppe Donati - Innocenzo Gorlani

⁴ T.A.R. Veneto - Venezia, Sez. I 6 novembre 2012, n. 1344, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

⁵ In *Dir. giur. agr. amb.*, 2003, 586.

⁶ In <https://www.giustizia-amministrativa.it>.